

A tutti Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 59-2024

**Oggetto: Indennità una tantum (c.d. Bonus) – modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 del **Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167** (c.d. Decreto Concordato), si assiste all'**ampliamento** della **platea** dei **lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale**, l'indennità una tantum pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno), da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano **contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari**.

Fermo restando i requisiti reddituali e, dunque, la titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e di un'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, per accedere alla misura, ora, **non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico**, come invece originariamente previsto, con la conseguenza che, a tali fini, è **sufficiente avere almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, **fiscalmente a carico**.

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto (\*) ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Al contempo, il D.L. n. 167/2024 sancisce l'incumulabilità del bonus Natale all'interno del medesimo nucleo familiare attraverso la previsione secondo cui il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso.

Per meglio chiarire le esclusioni del comma 2-bis si considerino i seguenti esempi, che si basano sull'ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l'uno con l'altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

**Esempio n. 1**

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il *bonus* spetta a entrambi.

**Esempio n. 2**

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il *bonus* spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

**Esempio n. 3**

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del *bonus*; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il *bonus* spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

**Esempio n. 4**

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il *bonus* spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del *bonus*).

Alla luce delle novità intervenute, si rende opportuno, da parte dei lavoratori dipendenti, **valutare nuovamente il diritto al bonus Natale** e, nel caso di spettanza, farne **richiesta** al proprio datore di lavoro. A tal fine, alleghiamo **nuovo** modulo di dichiarazione da utilizzare.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

*(\*) Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.*

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Bergamo, 20 novembre 2024

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**